

QUESTIONE DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

***Se l'ordinanza di assegnazione del credito nell'espropriazione presso terzi sia impugnabile solo con il rimedio dell'opposizione agli atti ex art 617 c.p.c.***

Publicata in *Studium Iuris*, 2004, pagg. 788-789

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, avverso l'ordinanza di assegnazione dei crediti di cui all'art. 553 c.p.c può essere esperita l'opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti del processo o al provvedimento stesso ovvero l'appello quando l'ordinanza assuma il carattere sostanziale di sentenza, decidendo questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione (Cass. 23 aprile 2003, n. 6432) . In questa seconda ipotesi, il provvedimento deve incidere su posizioni sostanziali del creditore o del debitore (Cass. 28 giugno 2000, n. 8813, in *F. it.* 2002, I, c. 527).

Si tratta di un principio generale in linea con un orientamento che, volto ad escludere il rimedio del ricorso straordinario *ex art.* 111 Cost., aveva già previsto tale alternatività dei mezzi d'impugnazione in via di mero *obiter dictum* (Cass. 3 febbraio 1998, n. 1091; Cass. 29 settembre 1997, n. 9541).

Si è così composto un conflitto tra la posizione giurisprudenziale, nel passato prevalente, (Cass. 26 agosto 1997, n. 8013; Cass. 20 febbraio 1997, n. 1568) che, con il sostegno della dottrina più accreditata (MANDRIOLI, p. 110; VACCARELLA-VERDE<sup>a</sup>, p. 174; ORIANI, p. 63; VACCARELLA<sup>a</sup>, p. 94), riteneva esperibile unicamente il ricorso *ex art.* 617 c.p.c. e quella, molto risalente, di segno contrario, (Cass. 24 novembre 1980, n. 6245, in *F. it.* 1981, I, c. 1101; Cass. 18 settembre 1972, n. 2755, in *Giust. civ.* 1972, I, p. 1683) che propendeva per la sola appellabilità. L'una negava all'ordinanza una natura decisoria, seppur implicita; l'altra le riconosceva, invece, effetti sostanziali e definitivi.

Alla luce del nuovo orientamento deve essere esperita l'opposizione agli atti esecutivi nel caso di: dichiarazione del terzo pignorato inficiata da errore (Cass 18 gennaio 2000, n. 496, in *G. it.* 2001, p. 53); contestazione sull'entità del credito, sulla sua decorrenza, sulla misura della percentuale riconosciuta, sui criteri informativi dell'assegnazione (Cass. 15 marzo 1980, n. 1752);

censura di un intervenuto volta ad impugnare la declaratoria di inammissibilità dell'intervento o di tempestivo intervento altrui.

L'ordinanza va appellata (privilegiando l'aspetto sostanziale rispetto alla veste formale) quando decide, implicitamente o esplicitamente, contestazioni sull'esistenza del credito (Cass. 8 febbraio 1972, n. 333, in *F. it.* 1972, II, c. 2514), sulla sua impignorabilità (VACCARELLA<sup>b</sup>, p. 1078) o, più in generale, esamina una questione che avrebbe dovuto essere oggetto di opposizione *ex art.* 615 c.p.c. (CASTORO, p. 529).

Non può essere, invece, assoggettata a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma VII, Cost. (Cass., sez. un., 17 aprile 1982, n. 2333) perché tale mezzo di gravame implica l'esistenza di un provvedimento decisorio, definitivo ed irretrattabile (Cass. 28 giugno 2000, n. 8813, cit.; Cass. 29 gennaio 1999, n. 796) contro il quale non deve essere previsto alcun specifico mezzo d'impugnazione (*contra* solo Cass. 29 aprile 1967, n. 806, in *R. d. proc.* 1968, p. 114). L'unica eccezione va ravvisata nell'ipotesi in cui l'ordinanza decida implicitamente un'opposizione agli atti esecutivi (VACCARELLA<sup>b</sup>, p. 1078; CASTORO, p. 512).

Può essere, d'altro canto, modificata o revocata su istanza del debitore sempre che non sia già stato dato inizio alla sua esecuzione (Cass. 28 giugno 2000, n. 8813, cit.; Cass. 21 aprile 1997, n. 3427; *idem* BUCOLO, p. 738; RIGOSI, p. 312). Non va taciuto un orientamento di segno opposto (Cass. 13 giugno 1992, n. 7248; Cass. 28 giugno 1989, n. 3138) che ne esclude la reclamabilità e revocabilità, ai sensi dell'art. 487, comma I, c.p.c., poiché la ritiene idonea a produrre immediatamente ed automaticamente tutti i suoi effetti (COLESANTI, p. 489, nt. 1; BONSIGNORI, p. 239; TRAVI, p. 31).

Il provvedimento non può essere revocato, invece, su istanza del terzo assegnato che, non essendo parte nel processo esecutivo, difetta di legittimazione (Cass. 28 giugno 2000, n. 8813, cit.) salvo il caso (Cass. 24 novembre 1980, n. 6245, cit.) in cui il giudice dell'esecuzione abbia emesso l'ordinanza in mancanza di una sua dichiarazione positiva. Potrà sempre ricorrere all'opposizione *ex art.* 617 c.p.c. ovvero *ex art.* 615 c.p.c. in caso di accertamento del credito relativo ad un precedente pignoramento (PROTO PISANI, c. 2515).

Avverso l'ordinanza è, infine, possibile esperire il regolamento di competenza (VACCARELLA-

VERDE<sup>b</sup>, p. 967; CASTORO, p. 512) quando il giudice dell'esecuzione, anche implicitamente, abbia deliberato questioni di competenza (Cass. 14 agosto 1998, n. 8053; *contra* Cass. 4 aprile 2001, n. 4989, in *G. It.*, 2002, p. 940, sulla scorta della natura ordinatoria del provvedimento).

**[Nota bibliografica]** BONSIGNORI, *L'esecuzione forzata*, III ed., Torino 1991; BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova 1994; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, VIII<sup>a</sup> ed., Milano 1998; COLESANTI, *Limiti di efficacia della dichiarazione del terzo pignorato*, in *R. d. proc.* 1960, p. 483; MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, 15<sup>a</sup> ed., IV, Torino 2003; ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli 1986; PROTO PISANI, *Conflitto tra assegnazioni forzate dello stesso credito*, in *F. it.* 1972, I, c. 2514; RIGOSI, *Spunti critici sulla natura e sul regime dell'ordinanza di assegnazione del credito*, in *R. trim. d. proc. civ.* 1984, p. 298; TRAVI, voce *L'espropriazione forzata in genere*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino 1992, p. 25; VACCARELLA-VERDE<sup>a</sup>, *Codice di procedura civile commentato*, III, Torino 1997; VACCARELLA-VERDE<sup>b</sup>, *Aggiornamento al Codice di Procedura civile commentato*, III, Torino 2001, §9.1.; VACCARELLA<sup>a</sup>, voce *Espropriazione presso terzi*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, Torino 1992, p. 94; VACCARELLA<sup>b</sup>, *Sui rimedi esperibili dal terzo contro l'ordinanza di assegnazione*, in *Giust. civ.* 1990, I, p. 1078.

**[[AVV. FRANCESCO TEDIOLI](#)]**